

COMUNE DI BOVA MARINA

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1- Finalità

Art. 2 - Albo comunale delle Associazioni

Art. 3 - Associazioni iscrivibili all' Albo comunale delle Associazioni

Art. 4 - Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni

Art. 5 - Registrazione all'Albo Comunale delle Associazioni

Art. 6 - Cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni

Art. 1 – Finalità

1. Nello spirito della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e di quanto espresso nel proprio Statuto comunale, riconoscendo il valore civile, sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l'importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, ambientale, formativa, educativa e sportiva, il Comune di Bova Marina vuole promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo di tali Associazioni e realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche autonomie al fine di garantire apporti originali.

Art. 2 - Albo comunale delle Associazioni

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, istituisce e disciplina "L'Albo Comunale delle Associazioni" che è tenuto presso l'Ufficio servizi sociali.

2. Ogni anno le Associazioni iscritte presentano autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la comunicazione delle eventuali modifiche. L'Ufficio preposto provvederà pertanto alla revisione annuale.

Art. 3 - Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale delle Associazioni

Nella garanzia della massima democraticità sono considerate Associazioni ai fini del presente regolamento, quelle che:

A) operano nelle aree: socio -assistenziale, sanitaria, dell'impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione dei diritti dell'Uomo, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura, educazione e formazione permanente, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell'educazione all'attività sportiva.

B) svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.

Non sono considerate Associazioni di promozione sociale, civile, culturale, sportiva e di utilità sociale, le Associazioni professionali e di categoria e le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. (Legge 7/12/2000 n.383)

art.2 comma 2).

Sono pertanto iscrivibili all'Albo comunale delle Associazioni quelle che:

- a) sono costituite nelle forme ed abbiano le finalità richiamate dal presente Regolamento ed in particolare quelle previste dall'art.3 punto A e B) ;
- b) sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;
- c) esprimono correttezza etica e morale sia nell'ambito dell'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che di quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune) ;
- d) promuovono lo sviluppo delle attività socio-assistenziali, civili, ambientali, culturali, sportive, di formazione umana ed educazione ;
- e) ,svolgono, in misura preponderante, le proprie attività sul territorio comunale e dimostrano di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda e le loro attività si rivolgono prevalentemente ai cittadini Bovesi ; altresì, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali, possono essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere Regionale, Nazionale ed Internazionale che non hanno sede nel Comune ma che svolgono, tramite una loro sezione, attività effettiva e continuativa nel territorio Comunale.
- f) accettano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento dalla data della domanda di iscrizione.

Art. 4 - Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni

1. L'Associazione interessata, a firma del legale rappresentante, fa domanda di iscrizione in carta semplice, all'Albo Comunale delle Associazioni , indirizzandola al Sindaco, presso la sede legale di P.za Municipio.

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

-Statuto e/o atto costitutivo;

-Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, di essere un'Associazione con le caratteristiche di cui all'art. 3 lettera A e B) del presente regolamento;

-Elenco dei nominativi degli aderenti componenti gli organi direttivi;

-Descrizione delle attività svolte nell'anno precedente alla domanda di iscrizione nonché le attività che si intendono svolgere per il futuro;

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data del verbale redatto dalla Associazione.

Art. 5 Registrazione all'Albo Comunale delle Associazioni

1. Accertata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco dispone la registrazione all'Albo comunale delle Associazioni. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

Art. 6 Cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni

1. La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni può avvenire per:

a) richiesta da parte della stessa Associazione;

b) provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in tal caso, preventiva segnalazione del provvedimento sarà data contemporaneamente all'Associazione;

c) cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.